

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Vico II Fontanelle - Giovanni Paolo II”

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Vico III Fontanelle, s.n.c. - 71026 DELICETO (FG) – tel. 0881/886908

C.F. 94115070719 - C.M. FGIC88300C

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/1994, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275/99;
VISTO il D.I. N. 129/2018;
VISTI il D.P.R. 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235;
VISTA la Nota n. 3602 del 31/07/2008;
VISTO il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134;
VISTA la nota MIM prot. n. 39623 del 23 febbraio 2026;
VALUTATA la necessità di rivedere ed integrare il Regolamento d'Istituto già in vigore;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 16.03.2026 con Delibera n. 20
(prot. 3258 del 25.05.2026)

PREMESSA

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di una coscienza critica.

E' una comunità di dialogo, di ricerca di esperienze sociali, volte alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa, ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il presente Regolamento risulta conforme a:

- Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità Prot. n. 58431A3 del 16/10/06 Circolare n. 72 del 19/12/06 - Procedimenti e sanzioni disciplinari.
- Direttiva Ministeriale n O 16 del 5/02/07- Linee di indirizzo per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Linee di Indirizzo del MPI (Uso dei cellulari e sanzioni disciplinari) prot. n. 30 / dip. /segr. del 15/03/07.
- Atti di violenza nelle scuole prot. n. 5393/FR del 22/03/07.
- Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007),

Il presente Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti della scuola.

Validità e durata

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione, affissa all'Albo di Istituto; secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza.

Il regolamento di Istituto "si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana" (Art. 1 del Regolamento d'Istituto).

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Art 1 - Organi di partecipazione e termini di convocazione

Le attività di programmazione e di gestione della scuola si realizzano negli Organi Collegiali previsti dalla legge: Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, Assemblee di classe. Le modalità di elezione, la composizione, la durata delle cariche nonché tutte le informazioni utili alla composizione degli organi collegiali che prevedono la partecipazione dei Genitori sono curate dall'Ufficio di Segreteria.

Gli organi collegiali sono convocati con preavviso di almeno 5 giorni, salvo motivi di particolare urgenza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.

Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, apposito registro.

Art. 2 - Costituzione e deliberazioni

Per la valida costituzione dell'organo collegiale ci si attiene alla normativa vigente, specifica per ognuno degli organi.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le astensioni, se previste, e le schede bianche si considerano non valida espressione di voto.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. In caso di parità risulta decisivo il voto del Presidente. Si vota a scrutinio segreto nei seguenti casi:

- quando si procede ad elezioni;
- quando si fa questione di persona.

Nelle elezioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti sarà titolo preferenziale l'anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità, prevarrà l'anzianità di età.

Art. 3 - Coordinamento delle attività

Gli organi collegiali operano in forma coordinata tra loro, pur nell'autonomia dei compiti a ciascuno assegnato, al fine di realizzare una proficua, articolata e razionale programmazione delle attività della scuola. Il loro coordinamento è assicurato dal Dirigente Scolastico.

Ciascun organo collegiale stabilisce le proprie modalità per lo svolgimento delle adunanze.

Art. 4 - Accesso e riservatezza

Per gli atti e le deliberazioni degli organi collegiali si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e quelle in materia di tutela della riservatezza.

Art. 5 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola (Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente Scolastico); è rinnovato ogni tre anni. Il Presidente del Consiglio di Istituto è un Genitore. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dall'art. 10 del decreto legislativo 16/4/94 n. 297.

In particolare, il Consiglio di Istituto:

- a. elabora gli indirizzi generali per le attività della scuola e per la stesura del piano dell'offerta formativa;
- b. adotta il Piano Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti;
- c. adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

- d. elabora il Regolamento interno;
- e. regola le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- f. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- g. gestisce i fondi e le spese;
- h. indica i criteri generali per la programmazione educativa, la formazione delle classi, l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche in relazione alle esigenze del Piano dell'offerta Formativa;
- i. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
- j. di norma dura in carica tre anni scolastici.

Art. 5bis - Giunta del Consiglio di Istituto

1. È eletta in seno al Consiglio di Istituto ed è composta da 1 Docente, 1 ATA, 2 Genitori.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario.
3. La Giunta:
 - a) prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso,
 - b) redige apposita relazione al Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.
4. Dura in carica tre anni scolastici.

Art. 6 - Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il Piano dell'Offerta Formativa.
In particolare:
 - a) cura la programmazione dell'azione educativa e didattica, anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
 - b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche;
 - c) valuta periodicamente l'azione complessiva dell'azione didattica per verificarne l'efficienza;
 - d) provvede all'adozione dei libri di testo;
 - e) adotta e promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento;
 - f) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;
 - g) formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio.

Art. 7 - Dipartimenti disciplinari

I dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina ed hanno i

seguenti compiti:

- a. programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni;
- b. individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell'obbligo scolastico;
- c. progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;
- d. elaborare la programmazione didattica annuale;
- e. concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di valutazione;
- f. progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
- g. proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
- h. formulare progetti curriculari;
- i. predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell'attività didattica;
- j. collaborare con le Funzioni Strumentali nel lavoro di revisione del P.T.O.F.

Art. 8 - Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe

1. Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe è composto, rispettivamente, dagli insegnanti in servizio nel plesso per le scuole dell'infanzia, di norma dal gruppo docente di classe parallela per le primarie, e dai docenti di ogni singola classe per la Scuola Secondaria di primo grado. Ad essi si aggiungono i Rappresentanti dei Genitori.

2. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente delegato; si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni, in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni e tale da consentire la partecipazione dei Genitori.

3. In particolare i Consigli hanno il compito di:

- a. rilevare la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test d'ingresso;
- b. elaborare il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi ed i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie d'intervento finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle competenze;
- c. illustrare ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni
- d. eseguire la verifica della programmazione e valutare l'andamento didattico-disciplinare delle classi.
- e. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti e Genitori.

4. I Consigli sono coadiuvati da un docente Coordinatore del Consiglio che svolge i seguenti compiti:

- a. garantisce l'ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all'ordine del giorno;
- b. coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale;
- c. gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non specifiche della singola disciplina;
- d. cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto; provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).
- e. verifica la regolarità della frequenza scolastica degli studenti;
- f. informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà;

- g. tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo;
- h. raccoglie i dati relativi alla verifica del debito formativo del precedente anno scolastico e le proposte di sostegno alla classe;
- i. raccoglie le progettazioni curriculari, i programmi scolastici e le relazioni finali;
- j. cura d'intesa, se prevista, con la figura dedicata, la raccolta delle proposte di adozione dei libri di testo e la verifica collegiale della congruità della spesa, rispetto al tetto previsto dalla norma.

Art. 9 – Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, ex art. 11 del D.L.vo n. 297 del 1994, è stato novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, rubricato adesso, quindi, come "Comitato per la valutazione dei docenti".

Secondo la nuova normativa, il Comitato:

- è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- nessun compenso è previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici; o sarà presieduto dal Dirigente Scolastico;
- è composto da:
 1. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto
 2. due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione, individuati dal Consiglio di Istituto;
 3. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I compiti del comitato sono:

- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art. 11;
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art. 11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 (Riabilitazione).

Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.

Art. 10 - Assemblee di classe

1. I Genitori degli alunni iscritti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto; possono partecipare il Dirigente o i Docenti su richiesta dei Genitori stessi.

2. I rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono costituire un Comitato Genitori allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie e gli Organi Collegiali e realizzare iniziative che consentano un miglior funzionamento delle attività dell'istituto.

Art. 11 - Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e ss.mm. (D.P.R. 235/2007, nota prot. n. 3602/31.02.2008, D.P.R. 134/2025) per assicurare l'imparzialità, la correttezza e la coerenza nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché per dirimere controversie relative all'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti scolastici.
2. I membri dell'Organo di Garanzia sono individuati con delibera del Consiglio d'Istituto.
3. L'Organo è composto da:
 - a. Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - b. due docenti, individuati tra i membri del Consiglio d'Istituto, tra i quali viene individuato anche il Segretario verbalizzante;
 - c. due genitori, individuati tra i membri del Consiglio d'Istituto.
 - d. 1 membro supplente per la componente docenti;
 - e. 1 membro supplente per la componente genitori.
4. I membri supplenti sostituiscono i membri titolari in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato).
5. Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno un membro di ciascuna componente (Dirigente, 1 docente, 1 genitore).
6. L'Organo dura in carica tre anni scolastici; in caso di decadenza dei suoi membri, il Consiglio d'Istituto procede con l'individuazione del nuovo membro, in sostituzione di quello decaduto.

Art. 11bis - Organo di garanzia – Competenze e funzioni

L'Organo di Garanzia:

1. Esamina i ricorsi presentati da studenti o genitori contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi scolastici.
2. Verifica la regolarità procedurale e la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati.
3. Formula un parere motivato vincolante.
4. Può proporre azioni di mediazione o attività riparative, in alternativa alla conferma della sanzione.
5. Fornisce pareri consultivi su questioni interpretative dello Statuto o del Regolamento di Disciplina.

Art. 11ter – Presentazione dei ricorsi all'Organo di Garanzia

1. I ricorsi possono essere presentati entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, redatti in forma scritta ed indirizzati al Dirigente Scolastico, che ne dispone la trasmissione all'Organo di Garanzia.
2. Il ricorso deve contenere:
 - i dati dello studente;

- la descrizione sintetica dei fatti;
- la motivazione della contestazione;
- la sottoscrizione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Art. 11quater – Decisione e comunicazione dell’esito

1. L’Organo di Garanzia emette il proprio parere motivato entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso.
2. Il parere è comunicato per iscritto:
 - alla famiglia ricorrente;
 - al Dirigente Scolastico;
 - al Consiglio di Classe o d’Istituto interessato.
3. Il provvedimento finale viene registrato nel protocollo riservato e archiviato agli atti dell’Istituto.

Art. 11quinquies – Ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale (USR)

1. Contro la decisione dell’Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso entro 15 giorni all’Organo di Garanzia Regionale, istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
2. Il ricorso all’USR deve essere inoltrato tramite la scuola o direttamente all’indirizzo indicato dall’Ufficio competente.

Art. 12 - Rapporti Utenza – Organi Collegiali

1. Tutti gli Organi Collegiali costituiti a norma dei Decreti Delegati (tramite le rispettive rappresentanze), gli Enti pubblici, il Comune, l’Azienda Sanitaria Locale, le Associazioni Culturali operanti sul territorio possono utilizzare la scuola per diramare avvisi.
2. Gli Enti sopra indicati dovranno depositare con anticipo presso la Dirigenza copia del comunicato da diramare, che dichiari esplicitamente da quale organo o ente provenga, firmato dal responsabile.
3. L’autorizzazione alla distribuzione del materiale depositato verrà data dal Dirigente Scolastico.
4. Una copia degli avvisi distribuiti dovrà essere depositata, a cura dei Soggetti proponenti, presso gli uffici della segreteria dell’istituto affinché sia a disposizione dei membri del Consiglio d’Istituto.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 1 - Orario attività didattiche

L’entrata degli alunni in aula avviene nei 5 (cinque) minuti precedenti l’effettivo inizio delle lezioni.

L’orario delle attività didattiche è organizzato in periodi da 60 minuti.

I criteri generali di adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche a particolari condizioni ambientali, quale il pendolarismo degli studenti, vengono proposti ed approvati dal Collegio dei Docenti.

Art. 2 - Ingresso

1. La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di uscita dei plessi.
2. I docenti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza degli alunni.
3. All'ingresso, dopo il suono della campana, gli alunni accederanno all'atrio o alle aule, accolti dai propri docenti.
4. Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto degli orari stabiliti.
5. Il Collaboratore Scolastico incaricato apre gli ingressi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, sia al mattino sia al rientro pomeridiano e sorveglia l'ingresso degli alunni in posizione visibile.
6. Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l'orario di inizio delle lezioni.

Art. 3 - Uscita

1. L'uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, fino all'ingresso.
2. Il Collaboratore Scolastico incaricato apre gli ingressi 5 minuti prima della fine delle lezioni, e sorveglia l'uscita degli alunni in posizione visibile.
3. In caso fosse necessario, per la famiglia, prelevare anticipatamente l'alunno, l'eventuale uscita anticipata non sarà consentita nel corso della lezione, ma solo al termine dell'ora di lezione, a meno che:
 - a. la famiglia non sia stata chiamata dalla Scuola per un malore accusato dall'alunno;
 - b. non ci siano autorizzazioni specifiche, in caso di terapie riabilitative settimanali;
 - c. non ci siano improvvise, comprovate ed eccezionali ragioni di carattere familiare.
4. Le uscite autonome degli alunni, previa acquisizione dell'autorizzazione dei genitori, potranno essere consentite solo a partire dalla classe V della Scuola Primaria.
5. Qualora un alunno non autorizzato dai genitori a rientrare autonomamente a casa, non trovi qualcuno ad accoglierlo all'uscita della scuola, sarà affidato dall'insegnante ad un collaboratore scolastico in servizio nel plesso che provvederà ad avvisare la famiglia.
6. La sorveglianza dell'alunno sarà garantita fino all'arrivo delle persone rintracciate a cura del Collaboratore Scolastico in servizio
7. Dopo l'uscita degli alunni l'accesso all'edificio scolastico è consentito, salvo diversa autorizzazione, ai soli operatori scolastici. Non sarà, pertanto, consentito l'accesso a soggetti esterni, neanche nei casi in cui fosse richiesto di recuperare materiale scolastico dimenticato dagli alunni.

Art. 4 - Ritardi e assenze

1. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati dai genitori secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nell'arco di ciascun quadrimestre sono tollerati al massimo **tre ritardi** di non oltre 5 minuti; l'orario d'ingresso effettivo viene comunque annotato sul RE e dev'essere giustificato.
3. Per i ritardi superiori ai 5 minuti, gli alunni devono essere accompagnati all'interno dell'edificio scolastico dal genitore che provvede ad apporre firma sull'apposito registro. Qualora l'alunno in

ritardo non fosse accompagnato, viene in ogni caso accolto a scuola, ma attende nell'atrio, sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico, e non è ammesso alle lezioni fino all'arrivo del genitore o suo delegato per l'apposizione della firma.

4. Al superamento dei 10 minuti di ritardo, l'alunno viene ammesso alle lezioni, sempre previa apposizione di firma da parte del genitore o suo delegato, ma ai soli fini della vigilanza e la prima ora di lezione incide sul monte ore delle assenze annuali.

5. Eventuali situazioni di ritardo sistematico e reiterato verranno segnalate al Dirigente Scolastico che provvederà ad inoltrare alla famiglia formale richiamo scritto. Di tali situazioni si terrà conto in sede di valutazione del comportamento

6. In caso di uscita anticipata, gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato, previa apposizione di firma.

7. In caso di orari di entrata o di uscita dovuti a motivi particolari e prolungati nel corso dell'anno è necessario acquisire l'autorizzazione del Dirigente Scolastico che provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe.

8. I genitori sono tenuti a giustificare tempestivamente le assenze degli alunni al loro rientro a scuola.

9. Durante gli orari di lezione nessun Genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni da parte degli operatori scolastici.

Art. 4bis - Sostituzione docenti assenti ed ingresso posticipato/uscita anticipata alunni nei casi di impossibilità di sostituzione

2. Le sostituzioni dei docenti assenti, disposte dai Responsabili di Plesso, verranno effettuate sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

- utilizzo docente a disposizione per recupero ore;
- utilizzo docente in compresenza;
- utilizzo docente su potenziamento;
- docente di sostegno, in caso di alunno d.v.a. assente;
- insegnante di disciplina in compresenza con docente di sostegno (in caso di alunno d.v.a. presente);
- insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti;
- riarticolazione dell'orario con eventuale ed eccezionale ingresso posticipato/uscita anticipata, limitatamente ai soli alunni della Scuola Secondaria di I grado (ipotesi praticabile purchè l'assenza sia nota dalla giornata precedente e vi sia stata la possibilità di informare adeguatamente le famiglie tramite comunicazione sul diario e sul RE da parte del Coordinatore o del Responsabile di plesso);
- smistamento alunni in altre classi (con un massimo di 3-4 alunni per classe).

Art. 5 - Comunicazione assenza e validità anno scolastico

1. Il registro elettronico registra il numero complessivo di assenze per ogni alunno. In caso di numero elevato di assenze verrà inviata comunicazione scritta alle famiglie.
2. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Sono previste deroghe solo per casi eccezionali, assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, unitamente all'impossibilità di pervenire ad un'adeguata valutazione dell'alunno/a, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

Art. 5bis - I Criteri di validazione anno scolastico in deroga a ¼ di assenze consentite:

I criteri di validazione dell'anno scolastico in deroga a ¼ delle assenze consentite, deliberati dal Collegio dei Docenti (delibera n. 19 del 09.09.2024) sono di seguito elencati:

- assenze giustificate per gravi patologie certificate;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica;
- assenze per terapie mediche certificate;
- assenze per impegni sportivi, artistici, culturali certificati da enti accreditati (Coni, Società Sportive, Conservatorio, Accademia, etc.);
- assenze di allievi in condizione di disagio sociale, per le quali i Servizi Sociali chiedano la deroga, al fine di recuperare gli allievi attraverso un percorso formativo per obiettivi minimi approvato dal CdC;
- gravi e motivate ragioni di famiglia (a mero titolo esemplificativo: trasferimenti temporanei per ragioni di lavoro, lutti di un parente stretto, etc.);
- iscrizioni in corso d'anno di alunni proveniente da Paesi stranieri;
- assenze per motivi di culto religioso.

Non sono computate come assenze:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola e rientranti nel PTOF;
- la partecipazione ad attività di orientamento;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi

Art. 6 - Permanenza durante le ore di lezione

DOCENTI

1. Prima di iniziare la lezione i Docenti sono tenuti ad apporre la firma di presenza sul registro. Sono altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari e gli avvisi e a firmare per presa visione.
2. I registri elettronici devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.
3. I Docenti devono avvertire le famiglie tramite diario e/o registro elettronico circa le attività

didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte e controllare le firme.

4. I Docenti devono sempre indicare sul registro di classe i compiti assegnati, gli argomenti svolti e le verifiche scritte programmate.
5. I Docenti esplicitano agli alunni le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica ed i criteri di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva ed adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione.
6. I genitori hanno diritto di conoscere esattamente il comportamento dei figli in classe che verrà annotato regolarmente nel registro elettronico.
7. È fatto espresso divieto di allontanare gli alunni dal luogo di attività per motivi di natura disciplinare.
8. E' assolutamente vietato ostruire anche temporaneamente con mobili o attrezzature, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. È altresì vietato sistemare mobili bassi presso le finestre, sia nelle aule che in zone accessibili agli alunni.
9. Al termine delle lezioni, i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti.
10. I Docenti devono prontamente segnalare in forma scritta in Presidenza situazioni di pericolo ed intervenire immediatamente per impedire infortuni.
11. **È assolutamente vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari da parte di tutto il personale della scuola.**

ALUNNI

1. L'alunno, in modo commisurato all'età, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in modo adeguato al contesto. Non sono ammessi abbigliamenti succinti, nonché ornamenti (collane, orecchini, piercing, ecc.) che possano costituire fonte di pericolo per la sicurezza delle persone in caso di urti fortuiti. Anche i capelli devono essere tenuti ordinati e puliti.
3. Gli alunni, come tutte le persone che agiscono nella scuola, sono tenuti a mantenere un Comportamento sempre educato, corretto e responsabile in ogni circostanza e nei confronti di tutti: saranno condannati severamente tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno dell'edificio che nel recinto scolastico, e sanzionati come da Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, perché tutti devono poter frequentare la scuola con serenità e senza subire prepotenze.
4. Gli alunni devono rispettare il materiale, le suppellettili e l'ambiente scolastico. Premesso che il rispetto dei beni comuni è dovere civico al quale tutti gli alunni devono essere educati, gli eventuali danneggiamenti alle attrezzature ed ai locali della scuola devono essere risarciti dalle famiglie dei responsabili, se riconosciuti tali.
5. Nel caso i responsabili del danno non vengano individuati, sono le famiglie degli alunni della classe o dei gruppi di classi, secondo la localizzazione del danno e della presunzione di responsabilità che ne deriva, ad assumere l'onere del risarcimento. Si valuterà caso per caso l'intenzionalità o la casualità del danno e si prenderanno gli opportuni provvedimenti.
6. Tutti gli alunni sono tenuti a portare con sé il materiale necessario al lavoro scolastico. Eventuali comunicazioni vanno fatte firmare dai genitori e consegnate il giorno successivo.
7. Non è consigliabile portare a scuola denaro o oggetti preziosi, né oggetti estranei all'attività scolastica (apparecchi radio, giochi elettronici o palmari, ecc.): la scuola non risponde di eventuali smarrimenti, furto, rotture, danni causati da terzi.
8. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti che vanno

correttamente utilizzati.

9. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso negli zaini.
10. Le lezioni di educazione motoria/educazione fisica si svolgono in palestra o all'aperto o in idonei locali individuati previa delibera del Consiglio d'Istituto. E' obbligatorio che gli alunni calzino le apposite scarpe ed indossino indumenti da ginnastica. Per ragioni igieniche non è consentito lasciare in aula scarpe ed indumenti usati in palestra.
11. Gli esoneri dalle lezioni di educazione fisica devono essere richiesti al Capo d'Istituto e corredati da Certificato medico, tranne per malesseri passeggeri che saranno annotati sul diario a cura della famiglia. Gli alunni sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni.

Art. 7 - Cambio dell'ora ed uscite dall'aula

Gli studenti, uno per volta e previa autorizzazione del docente in orario, possono lasciare la classe per recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora e secondo orario interno delle diverse sedi. Durante l'uscita per recarsi in bagno, gli studenti non sono autorizzati a spostarsi autonomamente negli spazi scolastici ed in ambienti diversi dal tragitto aula – bagno.

Durante il cambio di insegnante, gli alunni sono tenuti a restare in aula seduti ai loro banchi. I docenti di educazione fisica sono infatti a prelevare gli alunni dall'aula e accompagnarli in palestra. Gli alunni non possono lasciare l'aula prima del suono della campanella.

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici è consentito ad un solo alunno per volta secondo gli orari stabiliti nei vari plessi. Il consumo della merenda avverrà in classe secondo le disposizioni del docente dell'ora. Gli alunni dovranno aver cura di non sporcare né banchi né pavimento e di depositare i rifiuti negli appositi cestini.

Art. 9 - Divieto di fumo

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca (G.U. Serie Generale n. 214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (cortili, parcheggi), anche durante l'intervallo (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche).

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Art. 10 - Divieto di uso dei telefoni cellulari

1. È vietato l'utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla Scuola d'Infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
2. Gli alunni scoperti ad utilizzare telefonini e/o dispositivi vari, verranno richiamati verbalmente, con conseguente sequestro del dispositivo e riconsegna ai genitori. In caso di recidiva verranno applicate le sanzioni disciplinari, dalla nota sul Registro Elettronico alla convocazione, in caso di necessità, del Consiglio di Classe straordinario.
3. Infine, in caso di utilizzo improprio ed illegale del telefonino, in particolare per la registrazione di riprese che violino il rispetto della privacy o dei diritti personali, come nel caso di atti di bullismo, si provvederà alla denuncia alle autorità giudiziarie.
4. Per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari, gli alunni, su specifica richiesta vagliata dal docente di classe, dal D.S. o da suo delegato possono utilizzare il telefono della scuola.

Art. 11 - Svolgimento degli intervalli

1. L'intervallo antimeridiano si svolge quotidianamente sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti ed ha una durata di 15 minuti nella Scuola Primaria, 10 minuti nella Scuola Secondaria di primo grado. Una durata superiore a quella indicata, oltre ad essere motivata da particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, non dovrà in nessun caso disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi.
2. L'intervallo deve consentire agli alunni una pausa nel lavoro della mattinata, per consumare la merenda. L'intervallo post - mensa è regolamentato dallo specifico progetto di scuola.
3. Durante l'intervallo è vietato correre, fare giochi pericolosi, sostare a giocare negli atri.
4. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici concorreranno alla vigilanza. Gli alunni saranno sorvegliati per tutta la durata dell'intervallo in modo da evitare danni alle persone e alle cose.

Art. 12 - Refezione scolastica

1. Gli alunni possono usufruire del servizio mensa gestito dall'Amministrazione Comunale, previo versamento della quota all'Ente Gestore: la preparazione e la somministrazione dei pasti è affidata all'Amministrazione Comunale che è responsabile della qualità del servizio. Gli insegnanti assistono e vigilano affinché il pranzo si svolga in modo confortevole e senza spreco di cibo.
2. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa non possono portarsi cibi o bevande da casa. La refezione scolastica è considerata un importante momento educativo. Non sono ammessi comportamenti poco educati o scorretti.

Art. 13 - Vigilanza e responsabilità

1. In ogni caso, la vigilanza è prioritaria a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale.
2. Nel caso di assenza dell'insegnante di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di sostituzione stabilite dalla Legislazione vigente, la classe scoperta deve essere vigilata dai Docenti a disposizione.
3. In mancanza di un Docente la sorveglianza sulla classe verrà effettuata da un Collaboratore Scolastico in attesa dell'arrivo del titolare o del supplente.
4. I Collaboratori Scolastici sono tenuti, come esplicitato nella Contrattazione Integrativa di Istituto, a prestare sorveglianza nelle aree assegnate, da cui potranno allontanarsi solo:
 - a. per diffondere circolari o comunicati,
 - b. per sorvegliare momentaneamente classi scoperte.
5. Il personale non docente vigila la classe per il tempo massimo di 15 minuti.
6. Il personale non docente vigila per evitare che persone estranee e anche i genitori si introducano all'interno della scuola. I genitori possono entrare solo su esplicito invito dei docenti, i quali devono peraltro predisporre sicure condizioni di vigilanza della classe, o su invito della direzione.
7. Tutti gli insegnanti cooperano tra loro e con il personale ausiliario per la vigilanza e la tutela delle persone e delle cose (art. 7 DPR 420/74).
8. La vigilanza degli alunni in classe affidata ai Docenti titolari; in caso di progetti, gruppi di lavoro, visite guidate e partecipazioni a spettacoli o iniziative i Docenti sono responsabili degli alunni loro affidati.
9. Negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico le classi ed i gruppi classe devono essere sempre accompagnati da un Docente o da un collaboratore scolastico.
10. Qualora un Docente debba allontanarsi dalla classe durante le lezioni, provvederà egli stesso ad assicurare la vigilanza degli studenti coinvolgendo un Collaboratore Scolastico.
11. Il Personale Educativo Comunale (assistenti scuolabus, ecc) che interviene nelle scuole deve assicurare, per quanto di competenza, la massima collaborazione con gli operatori dell'Istituto. Le prestazioni, gli obblighi, le responsabilità di tale Personale sono a carico dell'Amministrazione Comunale e concordate, secondo appositi protocolli con la Dirigenza dell'Istituto.

Art. 14 - Rapporti con il personale supplente

1. Il personale di segreteria notifica al personale supplente copia del presente regolamento e dell'orario di servizio.
2. In caso di assenza prevedibile o prolungata, deve essere fatta pervenire al supplente una traccia del piano di lavoro.
3. Al docente supplente va consegnato copia del piano di evacuazione e del fascicolo sulla sicurezza va altresì informato sul calendario delle riunioni previsto.
4. Il docente supplente assume l'orario del titolare sia per le attività di docenza sia per quelle funzionali all'insegnamento, svolge regolarmente le lezioni previste, corregge le esercitazioni assegnate e lascia traccia scritta dell'attività svolta, compilando regolarmente tutti i registri.

Art. 15 - Rapporti scuola – famiglia

1. Il Collegio Docenti predispone il calendario dei colloqui scuola - famiglia, assicurando incontri a cadenza bimestrale; esso verrà reso noto alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.
2. I criteri per l'incontro periodico dei Genitori con gli insegnanti sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle esigenze organizzative nell'ambito di ciascun plesso.
3. Per la Scuola Secondaria i singoli Docenti indicano all'inizio dell'anno scolastico i giorni e le ore dedicate al ricevimento Genitori che avverrà previo appuntamento.
4. Il docente coordinatore di Classe comunica ai genitori tramite fonogrammi e/o mail eventuali problematiche riguardanti il profitto, le assenze e il comportamento degli alunni.
5. Durante le ore di lezione non è possibile richiedere colloqui e informazioni ai Docenti; per comunicazioni urgenti relative al proprio figlio i Genitori si rivolgeranno al Collaboratore Scolastico che provvederà ad avvisare l'insegnante.
6. Per motivi di responsabilità e sicurezza e per evitare disturbo, i Genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione dei colloqui e delle assemblee con i Docenti.
7. Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono tramite registro elettronico, pertanto i Genitori sono tenuti a consultare quotidianamente lo stesso.
8. Gli alunni usufruiscono di una assicurazione stipulata di anno in anno su delibera del Consiglio d'Istituto, se sottoscritta dal genitore.

Art. 16 - Personale esterno

1. L'accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Il Collaboratore Scolastico verificherà il diritto ad accedere all'edificio.
2. I lavori di manutenzione o di ristrutturazione dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con le lezioni o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo in caso di interventi urgenti e non rinviabili. I Collaboratori Scolastici, in tal caso, dovranno tempestivamente avvertire il Dirigente Scolastico che ne darà comunicazione al plesso affinché il personale in servizio organizzi l'uso degli spazi in modo da tutelare gli alunni.
3. In ogni caso il direttore dei lavori concorderà con il Dirigente Scolastico il piano degli interventi al fine di renderlo compatibile con le attività didattiche.

Art. 17 - Controllo dell'emergenza e sicurezza

1. Gli edifici scolastici sono dotati di un piano di emergenza verificato annualmente.
2. Ogni plesso organizza almeno due prove di evacuazione l'anno.
3. **In situazioni di pericolo** è dovere di ogni dipendente:
 - a. Provvedere immediatamente alla eliminazione della fonte fisica di pericolo ove possibile senza rischio per nessuno, impedendo in ogni caso l'accesso alla zona;
 - b. Segnalare al più presto per iscritto l'inconveniente;
 - c. Utilizzare la procedura in vigore per l'eliminazione dell'inconveniente in caso di guasti.
4. **Infortuni e malori:** in caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata telefonicamente la famiglia, che è tenuta a fornire un numero di reperibilità per questi casi. In caso di incidente o malessere grave, verrà chiamato il servizio di emergenza 118 e subito avvisata la famiglia e la Direzione dell'Istituto; insegnanti e personale scolastico non possono portare l'infortunato con il proprio mezzo a casa o al pronto soccorso. Qualora i familiari non siano raggiungibili, verranno immediatamente interessati i vigili urbani che provvederanno a rintracciarli.

5. Comunicazione e denuncia degli infortuni avvenuti a scuola o nel percorso casa - scuola e viceversa comportano la tempestiva compilazione e sottoscrizione degli appositi modelli, predisposti dall'ufficio di Segreteria, a cura del Personale Scolastico o dei Genitori.

6. Qualora uno studente desideri frequentare nonostante sia infortunato, egli dovrà presentare un certificato medico che dichiara che l'infortunio non impedisce la normale frequenza.

7. **Somministrazione Farmaci** (cfr Raccomandazione MIUR 21/12/05).

Il genitore è tenuto a presentare in forma riservata ogni notizia utile a prevenire le emergenze (allergie, terapie particolari in corso, ecc.). In base ai dati della situazione singola verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. I docenti non possono prendere iniziative autonome a questo riguardo.

8. **Sciopero del Personale della Scuola:** le norme attuali non consentono all'Amministrazione scolastica di svolgere indagini preventive per conoscere anticipatamente l'effettiva adesione dello sciopero da parte del personale. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare le famiglie, 5 gg prima della data dello sciopero, del tipo di servizio che potrà essere assicurato. Nel caso non sia possibile fornire indicazioni sulle concrete modalità di funzionamento della scuola, né garantire la vigilanza, il Dirigente Scolastico potrà sospendere le lezioni.

Art. 18 - Regolamento disciplina alunni

Sez. I – Principi fondamentali

Art. 1 – Riferimenti normativi

- DPR 24/06/98 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- DPR 235/2007 contenente modifiche ed integrazioni del suddetto DPR
- Norme applicative dello Statuto delle studentesse e degli studenti (nota prot. 3602/31.07.2008)
- DPR 135/2025
- nota MIM prot. n. 39623 del 23 febbraio 2026

Art. 2 – Principi fondamentali

1. La scuola è una comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale. La disciplina è finalizzata alla formazione e all'educazione dello studente, non alla mera punizione.
2. La finalità dei provvedimenti disciplinari è sempre educativa.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni non sono mai collettive.
4. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni (diritto di difesa).
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Sezione II: Caratteristiche delle sanzioni e comportamenti sanzionabili

Art. 3 – Caratteristiche delle sanzioni disciplinari

1. L'irrogazione delle sanzioni deve tendere a:
 - a. rafforzare il senso di responsabilità

- b. ripristinare rapporti corretti all'interno delle comunità scolastica
 - c. recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Le sanzioni devono essere:
 - a. temporanee
 - b. proporzionate alla infrazione disciplinare
 - c. ispirate al principio di gradualità e della riparazione del danno
 - d. devono, inoltre, tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
 3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento.
 4. Le sanzioni devono essere erogate previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
 5. Le sanzioni vanno comminate dopo aver invitato l'alunno in qualsiasi momento ad esporre le proprie ragioni e devono essere sempre motivate e comunicate per iscritto.

Art. 4 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 249/98 e ss.mm.ii.:
 - frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio;
 - rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
 - comportamenti corretti;
 - rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
 - uso corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
 - cura dell'ambiente scolastico, anche in termini di decoro e pulizia.

Il presente Regolamento disciplinare individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, elencate per gravità crescente a titolo esemplificativo e non esaustivo. Sono sanzionabili i comportamenti tenuti sia in occasione di attività curricolari che di attività extracurricolari (laboratori, progetti, attività sportive, artistiche, viaggi d'istruzione, etc.), tese all'arricchimento del percorso formativo degli alunni.

2. **Mancanze Lievi (Comportamenti poco rispettosi di persone ed ambienti e tesi ad ostacolare lo svolgimento dell'attività)**
 - Mancanza di attenzione e disturbo lieve e occasionale dell'attività didattica
 - Assenze e/o ritardi frequenti e ingiustificati
 - Mancanza di assiduità nell'assolvimento dei doveri di studio
 - Scarsa collaborazione nel mantenimento di ordine, decoro e pulizia degli ambienti, degli arredi scolastici e dei sussidi didattici

- Linguaggio non appropriato o atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei compagni e del personale scolastico
- Abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico

3. **Mancanze Medie** (Comportamenti che ledono il decoro e la corretta convivenza)

- Sistemica reiterazione delle mancanze lievi
- Interruzione intenzionale e prolungata della lezione o di altre attività scolastiche
- Comportamenti poco rispettosi nei confronti di pari e adulti
- Utilizzo di strumenti che possono arrecare potenziale danno a persone e cose
- Danneggiamento di beni della scuola o beni altrui causato da comportamento negligente
- Violazione di norme del Regolamento d'Istituto (es. uso del cellulare, uscita dall'aula senza autorizzazione, etc)

4. **Mancanze Gravi** (Comportamenti che compromettono la sicurezza, la dignità e la legalità):

- Comportamenti che ledono l'immagine della Scuola (es. turpiloquio, offese, minacce, atti di violenza fisica o di grave violenza verbale) tenuti nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica o di terzi
- Atti d'impudicizia
- Danneggiamento doloso e significativo di strutture, arredi, o materiale scolastico
- Introduzione e/o consumo di sostanze illecite, alcoliche o pericolose all'interno dell'Istituto o durante le attività scolastiche
- Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici
- Grave violazione delle norme di sicurezza
- Brogli, falsificazioni, alterazione di documenti
- Atti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o molestia, da intendersi quali comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti nel tempo, esercitati su una vittima percepita come vulnerabile o più debole e consistenti in prepotenze fisiche, verbali o relazionali che mirano a isolare e sminuire la vittima

Art. 5 – Tipologie di sanzioni disciplinari

5.1 Richiamo verbale e annotazione

Il primo livello di azione disciplinare nei confronti degli studenti consiste in richiami verbali o annotazioni riportate da ogni singolo docente sul registro elettronico, visibili dalla famiglia dello/degli studenti interessati. Le annotazioni non configurano una vera e propria sanzione, ma, **se reiterate più volte nel corso dell'anno scolastico, possono acquisire rilievo disciplinare.**

5.2 Nota disciplinare

Le note disciplinari sono provvedimenti comminati dal docente ad uno o più studenti (solo in casi eccezionali a tutta la classe) per sanzionare un comportamento di reiterate mancanze lievi o di mancanze medie. Dopo **n. 2 note disciplinari**, la famiglia sarà convocata dal Coordinatore di classe, al fine di individuare soluzioni condivise per la soluzione del problema e di informare sui successivi livelli di conseguenze disciplinari; **alla 3^a nota** il Consiglio di classe, riunito in seduta straordinaria alla presenza della sola componente docenti, potrà valutare l'esclusione da viaggi d'istruzione ed uscite didattiche; **alla 4^a nota** si procede con un'ulteriore convocazione della famiglia e con la convocazione del Consiglio di classe in seduta straordinaria, alla presenza dei rappresentanti di classe, per la valutazione dell'eventuale sospensione dell'alunno/a.

Il coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio quadrimestrale, è tenuto a monitorare numero e qualità delle annotazioni e delle note disciplinari personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti, per la formulazione del voto di comportamento.

5.3 Allontanamento dalle lezioni (sospensione)

Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere disposto, per periodi non superiori ai quindici giorni, solo a seguito di reiterate infrazioni disciplinari che abbiano comportato la comminazione di più di 3 note disciplinari o in caso di gravi mancanze disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

5.3.1 *Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni:*

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare tali attività.

5.3.2 *Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni:*

- i. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture iscritte in appositi elenchi aggiornati annualmente dall'USR, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
- ii. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di

cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

- iii. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
- iv. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

5.3.3 *Allontanamento **dalla scuola** per un periodo superiore a quindici giorni*

- i. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- ii. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 5.3.2.

5.3.4 *Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame conclusivo del corso di studi*

- i. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- ii. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Sezione III: Sanzioni Disciplinari e Organi Competenti

Art. 6 – Organi Competenti

Le sanzioni sono graduate in base alla gravità della mancanza e vengono comminate dai competenti organi.

Mancanza	Sanzioni Applicabili	Organo Competente
Lieve	Richiamo verbale <i>Art. 5.1</i>	Docente di classe/Dirigente Scolastico
	Annotazione sul Registro (visibile alla famiglia) <i>Art. 5.1</i>	
Media (Art. 4.3)	Nota disciplinare (su registro elettronico visibile alla famiglia) <i>Art. 5.2</i>	Docente di classe/Dirigente Scolastico
	Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e viaggi d'istruzione Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni <u>Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti</u> (Attività di ed. civica; UDA su un tema di ed. Civica ecc...) <i>Art. 5.3.1</i>	Consiglio di Classe
	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici gioni. <u>Attività svolte presso strutture convenzionate (Cittadinanza Attiva e Solidale)</u> <u>Attività svolte presso la scuola a vantaggio della comunità scolastica</u>	Consiglio di Classe

	<i>Art. 5.3.2</i>	
Grave (Art. 4.4)	<p>Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni</p> <p>Attività svolte presso strutture convenzionate (<i>Cittadinanza Attiva e Solidale</i>)</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame conclusivo del corso di studi</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 5.3.4</i></p>	Consiglio di Istituto

Art. 7 - Procedura in caso di Sospensione

1. Il Consiglio di Classe o di Istituto, prima di deliberare la sanzione di sospensione, deve formalmente contestare l'addebito allo studente e/o ai genitori, invitandoli a presentare memorie difensive o a essere ascoltati.
2. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto alla famiglia.
3. La sanzione può essere accompagnata da attività di riflessione e/o riparazione

Art. 7 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all'Organo di Garanzia, secondo le procedure di cui agli artt. da 11 ad 11quinquies del capo II del presente Regolamento.

Art. 8 - Attività svolte presso la Scuola (*a vantaggio della comunità scolastica*)

Queste attività mirano spesso a riparare un danno o a migliorare l'ambiente in cui si è verificata l'infrazione:

1. Riparazione e Manutenzione:
 - Riordino e pulizia straordinaria di laboratori, palestre o della biblioteca scolastica;
 - Cura e manutenzione del giardino, delle aiuole o degli spazi esterni della scuola;
 - Piccoli lavori di ripristino, come la pulizia di pareti imbrattate (ove appropriato e sotto supervisione).

2. Supporto alla Comunità Scolastica:
 - Attività di tutoraggio/supporto per studenti più giovani o studenti con disabilità (attività di natura sociale/culturale);
 - Collaborazione con il personale ATA (ausiliario) per il riordino degli archivi, la sistemazione di materiali didattici o l'aiuto nella gestione della biblioteca (catalogazione, prestito libri);
 - Progettazione e realizzazione di campagne informative (ad esempio, sul bullismo, sul rispetto dell'ambiente scolastico o sull'uso consapevole dei social media) da presentare ai compagni.

Art. 9 - Attività svolte presso Strutture Convenzionate *(a vantaggio della comunità scolastica)*

Quando la sanzione supera i due giorni (3-15 giorni e oltre), la scuola può convenzionarsi con enti e associazioni del Terzo Settore per far svolgere attività esterne:

1. Settore Sociale e Assistenziale:
 - Collaborazione con mense della Caritas o enti che distribuiscono pasti ai bisognosi;
 - Supporto in case di riposo (ad esempio, attività di animazione, compagnia, lettura);
 - Partecipazione ad attività di associazioni di volontariato a favore di persone fragili o disabili.
2. Settore Ambientale e Culturale:
 - Pulizia di parchi pubblici o aree verdi in collaborazione con associazioni ecologiste;
 - Collaborazione con biblioteche civiche o archivi comunali.
3. Altre Attività:
 - Partecipazione a progetti volti alla sensibilizzazione su temi specifici (legalità, diritti, rispetto delle differenze).

Art. 10 – Sanzioni durante le sessioni d'Esame

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione d' esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Obblighi e divieti per tutto il personale della scuola

1. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.
2. Non usare macchine o attrezzature senza autorizzazione.
3. Utilizzare le apposite scale per accedere a scaffali alti o strutture sopraelevate; utilizzare correttamente le scale doppie, e assicurarsi, prima di salire, che i tiranti siano in tensione.
4. Non rimuovere gli estintori.
5. Segnalare tempestivamente situazioni di pericolo.
6. É vietato fumare nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici, sia all'interno che all'esterno degli edifici.
7. Nessun tipo di propaganda politica può essere fatto nella Scuola.
8. É vietata la raccolta di denaro e di adesioni ad Enti ed Organizzazioni, che non siano state autorizzate preventivamente dal Dirigente, sentito il parere del Consiglio D'Istituto.
9. É vietata qualsiasi forma di vendita diretta all'interno della Scuola, fatti salvi i casi previsti dal Consiglio d'Istituto

Art. 2 - Approvazione e modifiche del regolamento

- 1 La delibera di adozione del presente regolamento è stata assunta dal Consiglio di Istituto con delibera n. 87 del 05/12/2024 (prot. n. 655 del 03/02/2025) ed a partire da tale data tutte le componenti scolastiche sono tenute a rispettarlo ed a farlo applicare.
1. Le eventuali richieste di integrazione o correzione al regolamento ed ai documenti che lo compongono possono essere presentate direttamente agli eletti degli Organi Collegiali, sempre accompagnate dalle firme degli interessati.
2. Le correzioni di legge sono immediatamente effettuate, con informazione del Consiglio al primo incontro utile.